



CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Via Lanza, 19 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

Tel. 0131 515607- 650 – Fax 0131 515615

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0.

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0
- Capitolato d'appalto.

0

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato d'Appalto disciplina il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Comunale di Alessandria nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, Amministrazione o Stazione Appaltante e il soggetto aggiudicatario del procedimento di affidamento del **servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative al codice della strada di competenza del Comando di Polizia Municipale di Alessandria, con notificazione degli atti mediante servizio postale, messi comunali o P.E.C. e fornitura delle stampe di ingiunzioni fiscali**, nei termini di cui agli articoli 13 e seguenti del presente Capitolato.
2. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicatrice poi, per brevità, denominata Appaltatore, Affidatario o Impresa, secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, accettandone integralmente le condizioni stabilite, nessuna esclusa, e obbligandosi alla sua perfetta osservanza.

Articolo 2 - Durata del servizio

1. Il servizio ha durata **biennale** a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di affidamento anticipato di cui all'art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.
2. E' facoltà dell'Ente disporre, con apposito provvedimento, il **rinnovo del servizio**, per eguale durata e condizioni contrattuali, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse. Il rinnovo verrà comunicato all'Affidatario almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Onde evitare l'interruzione di un servizio obbligatorio, disciplinato per legge ex art. 201 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., qualora, alla scadenza del termine fissato dal contratto, l'Amministrazione non avesse ancora aggiudicato il servizio per il periodo successivo, l'Affidatario sarà obbligato alla sua **prosecuzione del rapporto**, nella misura strettamente necessaria alla definizione della nuova procedura di gara alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza (comunque non superiore a **180 gg.**).
4. La richiesta di proroga del servizio dovrà esser inviata dal Comune nei trenta giorni antecedenti la scadenza contrattuale.
5. Se nel corso dell'esecuzione del contratto la prestazione non dovesse rispondere a quanto prescritto dal presente Capitolato l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

ditta che segue in graduatoria sempreché l'offerta sia rispondente alle proprie esigenze, secondo quanto stabilito al Capo VI.

Articolo 3 – Procedura e aggiudicazione

1. Il Comune di Alessandria affida la fornitura del Servizio in oggetto con **procedura aperta di cui all'art. 55, comma 5, del D.Lgs n.163/2006 e s.m. e i..**, interamente regolata dal relativo Disciplinare, cui si rimanda.

Articolo 4 – Valore globale dell'appalto e prezzo a base di gara

1. Il **valore complessivo dell'appalto** di durata biennale, comprensivo della facoltà di rinnovo e del periodo di eventuale proroga, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/06 smi), è, pertanto, pari a Euro 720.000,00 (I.E.) per il biennio, ad Euro 180.000,00 per l'eventuale proroga, ovvero ad **euro 1.620.000,00 onnicomprensivi**.
2. Il prezzo unitario, soggetto a ribasso, con riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare la loro offerta *per la notifica e per il servizio*, è indicato nel Disciplinare di gara.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse e/o errori effettuati nell'esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) prevista dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.
2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% stante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, così come disposto dall'articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
4. La cauzione è costituita con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.
5. In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

escussione del debitore principale di cui all'art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto ed efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione: nel caso, infatti, in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione dichiara la decadenza dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria di cui al Disciplinare di gara, con aggiudicazione dell'Appalto al secondo in graduatoria.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata anche qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. E' fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto.
9. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
10. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo.

CAPO II – IL CONTRATTO

Articolo 6 – Variazioni e rinegoziazione dell'appalto

1. Secondo quanto previsto agli articoli 310 e 311 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m. e i., l'Amministrazione potrà chiedere all'esecutore del contratto una variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai prezzi e condizioni ivi previste, e senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'affidamento di forniture complementari o servizi analoghi ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, commi 3 e 5 del D. L.gs. 163/2006 e s. m. e i. se ne ricorrano i presupposti.
4. Se nel corso di esecuzione dell'appalto, a norma dei precedenti commi, è richiesto all'Aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
5. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89, le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto del contratto in funzione della riduzione ivi prevista, con una conseguente rimodulazione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

Articolo 7 – Modifiche tecniche

1. Il Comune di Alessandria, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della ditta aggiudicataria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di costo, che si rendano necessari per una migliore qualità del servizio.
2. L'Ente e la ditta aggiudicataria potranno, pertanto, di comune accordo, in sede di stipulazione del formale contratto, prevedere specificazioni tecniche, ulteriori elementi procedurali e piccole modifiche non comportanti variazioni di oneri o costo, che si rendano necessari per il migliore andamento del servizio.

Articolo 8 – Stipulazione del contratto

1. L'Impresa Aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto.
2. L'Aggiudicatario si obbliga a far pervenire al Comune, nei tempi all'uopo comunicati, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ivi compresa quella necessaria in materia "antimafia", come prescritta dalla vigente normativa.
3. Il contratto dovrà essere stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data della Comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all'art. 11, commi 9, 10, 10-ter del D.Lgs. 163/2006; il Contratto dovrà esser conforme al Capitolato d'Appalto, opportunamente integrato dalle clausole presenti nell'Offerta Economica dal concorrente aggiudicatario.
4. In caso di mancata stipula del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, ove il mancato espletamento del

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto a norma dell'art.12, arrechi grave danno al Comune, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il Direttore dell'esecuzione può procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici.
6. Con la firma del contratto si accettano espressamente e per iscritto, altresì, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Articolo 9 – Documenti facenti parte del contratto

7. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente Capitolato;
 - l'offerta economica e tecnica dell'impresa aggiudicataria;
 - il provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 10 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, quali ad esempio bolli, imposte di registrazione e diritti di segreteria, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'Aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 11 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo all'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune e/o a terzi in genere si intenderà attribuito alla responsabilità del Fornitore stesso senza riserve e/o eccezioni.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

3. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.
4. A tal fine l'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile, avente una durata pari a quella del contratto e con i massimali minimi di seguito previsti:
 - € 1.000.000,00 (un milione/00) per danni a **persona**;
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a **cose e/o animali**;
5. La polizza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, dovrà prevedere la qualifica di Assicurato Addizionale a favore della Città di Alessandria.
6. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.
7. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell'articolo 3 e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
9. Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, in virtù del regime della responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e s. m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

Articolo 12 – Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, da impartire da parte dell'Amministrazione dopo la stipulazione del contratto, fatta salva l'ipotesi di esecuzione anticipata di

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

cui all'art. 11, co. 12 del vigente D.Lgs. 163/06 s.m.i., se prevista nel provvedimento di aggiudicazione e fermi restando, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 5.

2. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice copia e controfirmato dal Responsabile dell'esecuzione (di cui al successivo art. 15) nonché dall'esecutore del servizio stesso.

Articolo 13 – Caratteristiche tecniche e modalità di svolgimento del servizio

1. Il contratto, stipulato secondo quanto previsto ai precedenti commi, disciplina le modalità di gestione del servizio oggetto dell'appalto.
2. Il servizio dovrà gestire tutto l'iter procedurale delle violazioni e, in particolare: data-entry, elaborazione, stampa con postalizzazione per la notificazione mediante il servizio postale ed eventuale affidamento ai Messi comunali in fase di rinotifica, di tutti i verbali d'accertamento comunque acquisiti, rendicontazione delle notificazioni e dei pagamenti, con riscontro elettronico e creazione immagini.
3. L'appaltatore dovrà interloquire con la Polizia Municipale sia per via telematica che telefonica. Alla stessa dovranno essere comunicati il nominativo o i nominativi dei responsabili, sui quali graveranno gli oneri previsti dalla vigente normativa sulla privacy.
4. La trasmissione e la gestione dei dati dovranno avvenire in assoluta sicurezza.
5. Sono comprese nel servizio: la realizzazione, la fornitura, l'installazione e un'attività di formazione all'uso di un'interfaccia con il software gestionale in uso (PIEMME versione Windows-Oracle della Sapignoli S.r.l. o similare), del quale l'Amministrazione comunale di Alessandria ha licenza d'uso per un periodo di tempo illimitato, ciò per preservare sia la conoscenza pratica dello strumento stesso da parte degli operatori sia per evitare ulteriori costi in termini di tempo da impiegare per entrare a regime nella conoscenza di un nuovo applicativo gestionale.
6. L'aggiudicatario è tenuto ad interfacciarsi, a propria cura e spese, a tale applicativo con cui il personale del Comando continuerà ad operare.
7. Il Comando metterà a disposizione dell'aggiudicatario i tracciati record per l'importazione e l'esportazione dei dati necessari per lo svolgimento del servizio. I concorrenti dovranno specificare nell'offerta tecnica le caratteristiche e funzionalità dell'interfaccia proposta, assicurandone il costante aggiornamento anche se determinato da modifiche del software applicativo in uso, e l'assistenza per tutta la durata dell'appalto, compresa la formazione del personale all'utilizzo.
8. Il servizio gestionale deve obbligatoriamente funzionare in modalità client-server su piattaforma Windows 2000/2003/XP/7/8/10, con le seguenti funzioni minime:

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

- Acquisizione automatica degli accertamenti derivanti da verbali contestati e non contestati rilevati tramite appositi bollettari di tipo tradizionale oppure predisposti per la lettura ottica (OCR) e relativo data-entry, ovvero (a discrezione dell'appaltante) tramite terminali elettronici corredati di stampanti bluetooth, forniti in comodato d'uso gratuito;
- acquisizione flussi di stampa per la spedizione tramite servizio postale;
- stampa, imbustamento e postalizzazione degli atti;
- In caso di ricezione della comunicazione di mancata notifica di un verbale, la ditta aggiudicataria provvederà ad avviare la procedura di rinotifica, inviando una richiesta via fax al comune di residenza del soggetto, modificherà l'anagrafica (se variata), e provvederà nuovamente alla stampa, imbustamento e postalizzazione del verbale, ovvero (se l'anagrafica verrà confermata) provvederà nuovamente alla stampa nel formato destinato ai messi e all'invio agli stessi per la notifica;
- Generazione dei documenti e delle procedure per la eventuale notificazione a mezzo P.E.C., interfacciamento con gli archivi delle sanzioni e con gli uffici dell'Amministrazione comunale gestori della P.E.C. dell'Ente;
- Acquisizione automatica degli esiti e delle rendicontazione delle spedizioni effettuate, delle immagini e dei documenti generati dal servizio di spedizione e postalizzazione;
- Gestione integrata degli incassi tramite qualsiasi modalità di pagamento (c/c postale, contanti, c/c bancario, lottomatica, sistemi di pagamento proprietari o tramite portali web);
- Predisposizione con fornitura di software ed installazione di un'applicazione web su server di proprietà dell'appaltante, atta a consentire, accedendo ad un sito scelto dall'appaltante, di effettuare pagamenti online tramite carta di credito o di debito, nelle more del'entrata in vigore della normativa che disciplina le modalità di pagamento on line da parte dei cittadini denominata "PAGO PA" con previsione di un codice univoco di pagamento per ogni verbale;
- Stampa, imbustamento e recapito di lettere pre-ruolo per la richiesta di integrazione dei pagamenti parziali o omessi;
- Stampa, imbustamento e recapito di ingiunzioni fiscali tramite il servizio postale, o, in alternativa determinata dall'appaltante, stampa e consegna delle medesime al Comando di Polizia Municipale per la successiva notifica con altri mezzi;
- Conservazione sostitutiva / archiviazione avvisi di ricevimento relativi alle notifiche postali per la durata di anni 10 (dieci);
- Sistema di "cattura" delle immagini contenute nel filmato relativo all'infrazione commessa e sanzionata.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

9. La ditta aggiudicataria metterà a disposizione del Comando di Polizia Municipale di Alessandria, dalla data di avvio del contratto, un'adeguata quantità di bollettari necessari alla redazione sia dei verbali di accertamento che dei verbali di contestazione di violazioni del Codice della Strada, con ogni bolletta in originale corredata da due copie ricalco in carta chimica e da bollettino di versamento in c.c.p. precompilato, mod. TD 674, riportante le codifiche necessarie per la rendicontazione automatica dei pagamenti. I bollettari saranno forniti in versione diversa per gli operatori appartenenti alla Polizia Municipale e per gli ausiliari del traffico; dimensioni, qualità della carta, aspetto esteriore della bolletta ed impaginazione saranno conformi alle indicazioni del Comando di Polizia Municipale di Alessandria.
10. Il fabbisogno stimato del materiale, tutto a carico della ditta aggiudicataria, è presuntivamente quantificato in circa 40.000 bollette/anno per i verbali di accertamento (preavvisi) e in circa 6.500 bollette/anno per i verbali di contestazione.
11. Il Comando della Polizia Municipale dovrà poter inviare, per via telematica, alla ditta aggiudicataria il tracciato record contenente tutti i dati necessari alla redazione dei verbali d'accertamento da notificare agli obbligati.
12. I verbali dovranno essere stampati completi di bollettini di versamento premarcati e inseriti in busta verde completa dell'avviso di ricevimento AR.
13. La ricezione e il trasferimento di tali dati, dovrà avvenire tramite via informatica e/o telematica in condizioni di assoluta garanzia e sicurezza, compatibile con le modalità operative vigenti in ambito comunale e garantire la massima riservatezza dei dati, l'integrità di tutte le informazioni trasmesse e l'eventuale segnalazione di dati incompleti o mancanti, prevedendo idonei strumenti di verifica.
14. Il progetto tecnico del servizio predisposto dalla ditta offerente dovrà specificare dettagliatamente gli strumenti di verifica e controllo che saranno a disposizione dell'ente appaltante.

Articolo 14 – Servizi accessori

1. L'affidatario del servizio dovrà garantire anche i seguenti servizi accessori:
 - a) provvedere all'installazione dell'interfaccia software e garantirne l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale, alle nuove disposizioni legislative;
 - b) garantire l'assistenza telefonica e on-line atta alla risoluzione dei problemi informatici derivanti dalla gestione del procedimento in appalto ed alla sua compatibilità con il software a disposizione;
 - c) assicurare adeguata formazione al personale dell'Ente appaltante con momenti formativi da erogare ad ogni sostanziale mutamento dei protocolli di utilizzo del servizio.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

CAPO IV – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI

Articolo 15 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

1. Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'Appaltatore attraverso il **Responsabile dell'esecuzione del contratto** (d'ora in poi 'Responsabile'), appositamente individuato presso il Servizio Autonomo Polizia Locale.
2. E' nella facoltà del Responsabile eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.
3. La Ditta appaltatrice è obbligata a fornire con tempestività, a semplice richiesta, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.
4. Il Responsabile redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Articolo 16 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

1. Ove in fase di controllo della corretta esecuzione del servizio emergano inadempimenti, l'Amministrazione procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine massimo di 10 giorni per il corretto adempimento.
2. L'Appaltatore entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale e applicare le penali previste al successivo art. 17.
4. In caso di mancata o incompleta attuazione alle indicazioni fornite, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ponendo a carico di dell'Appaltatore ogni eventuale spesa sostenuta.

5. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, comma 2, del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo e con l'esecuzione della prestazione in danno alla ditta, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all'importo convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 17 – Penali

1. Come previsto dal vigente Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, D.Lgs. 207/2010 s.m.i., che all'art. 298 richiama espressamente l'art. 145, co. 3, sono fissate le seguenti penali:

a) nella fase di stipula del contratto:

- in caso di **inosservanza del termine di avvio del contratto** sarà applicata una penale pari ad euro 720,00 – settecentoventi/00) per ogni giorno di ritardo e per un massimo di 30 (trenta) giorni; successivamente, nell'ipotesi di **persistenza del ritardo** nell'adempimento, il contratto sarà risolto ipso iure con incameramento della restante parte della cauzione prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

b) nella fase di esecuzione del contratto, fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali:

- **rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio**: euro 720,00 per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento;
- **segnalazione di evento grave e manifesta inefficienza del servizio** svolto: € 600,00 per ogni contestazione e per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento;
- **violazione degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati**: € 500,00 per ogni contestazione e per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento;
- **per ogni singolo altro inadempimento** non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 216,00 e € 450,00 commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione e per ogni giorno in cui perdura l'inadempimento.

2. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito ai commi precedenti. Ai fini del presente articolo si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

4. L'importo complessivo delle penali non può, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, procedere con la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.
6. L'applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.
7. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando l'importo applicato dal prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, se insufficiente, sulla cauzione definitiva.
8. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 5.

CAPO V – CESSIONI – MODIFICHE ATTINENTI L'APPALTATORE

Articolo 18 – Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'Aggiudicatario verso l'Amministrazione a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 19 – Cessione del contratto, modifiche delle ragione sociale - Subentro

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.
2. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Impresa aggiudicataria.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

3. La comunicazione di variazione di cui al comma 2 è corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
4. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 2 e 3, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

Art. 20 - Subappalto

1. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale (max euro 216.000,00 – duecentosedicimila).
2. **Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione già in sede di offerta**, indicando le parti del servizio che intenda subappaltare. In caso di mancata produzione di tale dichiarazione il subappalto non potrà essere autorizzato.
3. In caso di subappalto si applica l'art. 118 del vigente Codice dei Contratti Pubblici ed il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti nell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
4. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e s.m. e i. e la risoluzione del Contratto.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. **Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione** con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nei bandi di gara, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nei bandi di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Articolo 21 – Fallimento o morte dell'Appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 81 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e ss.uu.mm.ii.
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.

3. A tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi d'impresa individuale, la morte, interdizione o inabilitazione del titolare, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m..
5. Nelle ipotesi di cui ai commi in cui precedenti, qualora il rapporto contrattuale non possa proseguire ovvero il Comune non intenda autorizzare il subentro, l'esecuzione del servizio potrà essere affidata al concorrente che segue in graduatoria.

CAPO V – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Articolo 22 – La risoluzione

1. In caso di inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, il Comune di Alessandria, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile previa contestazione dell'irregolarità o inadempimento a norma dell'articolo 16.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza previa messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previste dall'articolo 16, co. 5, 18, 20, c. 4, 25, c. 4, 27, c. 4, 30, c. 2, del presente Capitolato, nonché nel caso in cui:
 - a) **dopo la stipula del contratto si accerti siano state prodotte false dichiarazioni;**
 - b) **vengano meno i requisiti di carattere generale e morale;**
 - c) **vi sia sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Appaltatore per causa ad esso non imputabile;**
 - d) **l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;**
 - e) **ciò sia previsto da apposite disposizioni legislative;**

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 23 – Il recesso

1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e/o i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Il Comune può, in qualunque momento, comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. In caso di recesso anticipato l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché ne sia accertata la correttezza e l'effettuazione a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, alla restituzione della cauzione definitiva, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

CAPO VI – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 24 – Oneri e doveri dell'appaltatore

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

2. Egli è, altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. E' fatto obbligo alla ditta affidataria di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. La ditta affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..
5. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.
2. A tal fine, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
4. Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.
5. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

6. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 26 – Obblighi dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione comunale appaltante:

- a) si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione, al fine di rendere possibile ed agevolare ogni adempimento da parte dell'appaltatore; in particolare è tenuta ad assicurare la collaborazione degli uffici comunali ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni e al rispetto dei tempi e delle procedure previste nel progetto presentato dall'appaltatore, per il più spedito ed efficace espletamento del servizio gestionale proposto;
- b) si obbliga, ai fini della esportazione/importazione dei dati dall'attuale software gestionale, a fornire tempestivamente all'appaltatore i necessari tracciati record commentati del medesimo;
- c) al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, si impegna a dare formale comunicazione dell'affidamento delle attività di cui al presente appalto ai soggetti terzi che siano direttamente o indirettamente interessati ai procedimenti di gestione e riscossione.

Articolo 27 - Tutela della riservatezza dei dati personali - Codice di Comportamento

- 1. Ai sensi dell'articolo 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s. m. e i., l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Impresa Appaltatrice quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa necessariamente acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.
- 2. L'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore dichiarano fin d'ora:
 - A) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
 - B) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
 - C) di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della servizio anche oltre i limiti temporali di validità del servizio stesso;

D) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

3. L'Impresa dovrà:

A) relazionare al Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate ed obbligarsi ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;

B) consentire l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che è pubblicato e liberamente consultabile dal sito istituzionale del Comune al seguente link: <http://www.comune.alessandria.it/AmministrazioneTrasparente/personale/Codicidisciplinari>.

Articolo 28 – Clausola di riservatezza

1. Il Comune si impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali è venuto a conoscenza in ragione del presente Capitolato e/o nell'espletamento del relativo servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Alessandria esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all'accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
3. I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

CAPO VII – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Articolo 29 – Corrispettivo e pagamenti

1. L'appaltatore dovrà fatturare mensilmente al Servizio Autonomo Polizia Locale, Via Lanza, n. 29, 15121 Alessandria, indirizzo **PEC** comunedialessandria@legalmail.it, le competenze spettanti sulla base dei

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

compensi unitari contrattuali, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite per gli atti effettivamente stampati ed affidati per la notifica, indicando il seguente **codice univoco di fatturazione: XVJA34**.

2. Il prezzo che sarà corrisposto è quello indicato nell'offerta. Detto importo comprende tutti i costi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
3. I prezzi offerti in sede di gara saranno soggetto a revisione su base annua, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. La revisione viene operata su richiesta dell'appaltatore a seguito di un'istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto, sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici e dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006 citato.
4. In mancanza di tali dati, trova applicazione l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), salvo diversa e motivata valutazione del responsabile.
5. **In sede di fatturazione devono essere dettagliate ed opportunamente documentate le spese postali il cui importo non è soggetto ad IVA.**
6. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
7. Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto all'Appaltatore in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte rispetto a quelle previste nel presente Capitolato e non espressamente autorizzate.
8. Le prestazioni aggiuntive che possono essere richieste a norma dell'articolo 6, co. 3, dovranno essere oggetto di apposita fatturazione.
9. Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, vista la situazione economico finanziaria dell'Ente, il pagamento avverrà, a mezzo mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura, da presentarsi a cadenza mensile. Eventuali contestazioni interrompono detti termini.
10. La liquidazione dei pagamenti avverrà solo a seguito di:
 - accertamento del Responsabile dell'esecuzione della verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione;
 - esito positivo sulla correttezza contributiva, mediante acquisizione d'ufficio sul servizio On – line fornito dall'INPS, della certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del D.L. 25 settembre

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e s.m. e i. (DURC).

11. **Non verrà costituito alcun fondo di anticipazione rispetto all'esecuzione delle prestazioni.**

12. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Articolo 30 – Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, trascorsi i quali, senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Accesso Agli Atti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il diritto d'accesso agli atti della presente procedura di affidamento è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 32 – Comunicazioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'aggiudicatario dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Articolo 33 - Controversie

1. Per le controversie relative il presente Appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.
2. Non è ammesso l'arbitrato e ai sensi dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - C.I.G. 66573391F0 - Capitolato d'appalto.

Articolo 34 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:
 - A) Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.;
 - B) Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
 - C) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.;
 - D) il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il nuovo Codice della Strada, e s.m.;
 - E) il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e.s.m.;
 - F) il regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Alessandria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 12 gennaio 1998;
 - G) le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - H) i Regolamenti vigenti presso il Comune di Alessandria.

Il RUP
Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale
Comandante Vicario Alberto Bassani
(titolare di Posizione Organizzativa)
